

G

Decreto federale sui crediti per gli istituti di ricerca di importanza nazionale per gli anni 2013–2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983²
sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2013–2016 è stanziato un limite di spesa di 296,4 milioni di franchi per sostenere gli istituti di ricerca di importanza nazionale secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LPRI.

² L'1 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2012 2727

